

L.R. 15 gennaio 1973, n. 3 ⁽¹⁾.

Criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli Asili-Nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quello della Regione.

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 23 gennaio 1973, n. 33.

Capo I - Norme di carattere generale

Art. 1

1. I comuni, singoli od associati nelle forme previste dalla legge, e le comunità montane o collinari possono usufruire dei contributi dello Stato, ai sensi della normativa vigente, e di quelli della Regione, a norma della presente legge, sia per la costruzione e l'impianto, sia per la gestione degli asili-nido ⁽²⁾.

2. Gli scopi degli asili-nido sono quelli fissati dal comma 2 dell'*art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044* ⁽³⁾.

3. La domanda di contributo deve essere presentata al Presidente della Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno, corredata dalla deliberazione del Comune o del Consorzio di Comuni interessato e da una relazione che motivi l'esigenza del servizio, in base ai criteri di priorità stabiliti dal seguente art. 3 ed indichi la spesa occorrente ⁽⁴⁾.

(2) Comma così sostituito dall'*art. 64, L.R. 8 gennaio 2004, n. 1*. Il testo originario era così formulato: «I Comuni ed i Consorzi di Comuni possono usufruire dei contributi dello Stato, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e di quelli della Regione a norma della presente legge, sia per la costruzione e l'impianto, sia per la gestione degli asili-nido, a condizione che provvedano direttamente all'impianto od alla gestione degli stessi.».

(3) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione dell'originario primo comma con l'attuale comma 1 ad opere dell'*art. 64, L.R. 8 gennaio 2004, n. 1*.

(4) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione dell'originario primo comma con l'attuale comma 1 ad opere dell'*art. 64, L.R. 8 gennaio 2004, n. 1*.

Art. 2

La Regione integra il fondo per gli asili-nido, di cui alla *legge 6 dicembre 1971, n. 1044* ⁽⁵⁾, nella seguente misura:

- L. 1.000.000.000 per l'anno 1972;
- L. 1.000.000.000 per l'anno 1973;
- L. 2.950.000.000 per l'anno 1974;
- L. 2.950.000.000 per l'anno 1975;
- L. 3.000.000.000 per l'anno 1976 ⁽⁶⁾.

Il piano pluriennale degli asili-nido, riferito a periodi di tempo propri del piano di sviluppo regionale, costituirà specificazione settoriale del piano regionale medesimo e delle sue articolazioni in piani comprensoriali ⁽⁷⁾.

L'ammontare dei contributi a carico della Regione viene determinato per ciascun asilo-nido e micro asilo-nido con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei criteri fissati dalla Commissione consiliare competente, tenendo conto della spesa effettiva per la costruzione, la ristrutturazione, nonché per l'impianto, per l'arredamento e per la gestione dell'asilo-nido medesimo ⁽⁸⁾.

A carico dei fondi regionali possono anche essere concessi contributi per l'impianto e la gestione dei micro asili-nido di cui al successivo art. 6.

(5) *Legge 6 dicembre 1971, n. 1044* (G.U. 15 dicembre 1971, n. 316) «Piano quinquennale per l'istituzione di asili nido comunali con il concorso dello Stato».

(6) Comma così sostituito dall'*art 1 della L.R. 16 aprile 1975, n. 22*.

(7) Comma così sostituito dall'*art 1 della L.R. 16 aprile 1975, n. 22*.

(8) Comma già modificato dall'*art. 1 della L.R. 2 settembre 1974, n. 28* e così sostituito dall'*art. 10 della L.R. 22 gennaio 1976, n. 5*.

Art. 3

Nell'elaborazione e nella definizione del piano annuale di cui all'*art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044* ⁽⁹⁾, la Giunta regionale deve tener conto della necessità di diffondere nel territorio l'istituzione degli asili-nido; nonché dei seguenti criteri di priorità, riferiti ai Comuni ed ai Consorzi di Comuni richiedenti il contributo:

- popolazione fino a tre anni di età;

- livello di occupazione femminile;
 - incremento della popolazione infantile nell'ultimo quinquennio.
-

(9) *Legge 6 dicembre 1971, n. 1044, art. 5:*

"Le regioni sulla base delle richieste avanzate dai comuni e dai consorzi di Comuni elaborano il piano annuale degli asili-nido fissando la priorità di intervento e le norme e i tempi di attuazione. Il piano regionale è trasmesso al Ministero della sanità entro il 31 ottobre di ogni anno".

Capo II

Norme per la costruzione e per l'impianto

Art. 4

Gli asili-nido devono sorgere preferibilmente su aree attigue alle strutture residenziali e facilmente accessibili alla popolazione interessata al servizio.

L'ubicazione deve essere possibilmente riferita agli altri servizi sociali e di istruzione all'infanzia prescolare.

Le caratteristiche geo-morfologiche dell'area devono assicurare un uso dell'asilo-nido adeguatamente confortevole in ogni stagione dell'anno.

Art. 5

La struttura degli asili-nido deve consentire di norma, la frequenza durante le ore diurne, da un minimo di 25 ad un massimo di 75 bambini fino ai tre anni di età.

L'attività psico-pedagogica è organizzata sulla base dei piccoli gruppi.

La progettazione degli asili-nido deve prevedere reparti per lattanti e per divezzi, utilizzabili in funzione delle presumibili variazioni di frequenza tra i due gruppi.

In località a scarsa densità demografica i Comuni possono istituire micro asili-nido per un numero di bambini inferiore ai 15 aventi, per quanto possibile, caratteristiche analoghe a quelle degli asili-nido.

Art. 6

La superficie totale dell'area per la costruzione di un asilo-nido deve essere pari ad almeno 40 mq. per bambino con un minimo di 1500 mq. complessivi.

Rispetto all'area netta totale, la parte coperta di edificio non deve, di norma, superare il 30% ⁽¹⁰⁾.

Tali edifici devono, di norma, essere costruiti ad un solo piano fuori terra.

La dimensione dei reparti deve essere, di norma, di metri quadrati 4,50 per ogni lattante, di metri quadrati 8 per ogni divezzo ⁽¹¹⁾.

(10) Comma così sostituito dall'*art. 7 della L.R. 22 gennaio 1976, n. 5*.

(11) Comma così sostituito dall'*art. 7 della L.R. 22 gennaio 1976, n. 5*.

Art. 7

La struttura edilizia dell'asilo-nido deve corrispondere all'organizzazione prevista dal precedente art. 5.

Gli spazi da prevedersi sono quelli per il soggiorno, per l'alimentazione, per il riposo, per le attività di sviluppo del linguaggio, dell'imitazione, di conoscenza della natura e per altre occupazioni libere ed organizzate nonché adeguati servizi igienici.

Gli spazi devono formare un insieme di ambienti direttamente comunicanti fra loro, per favorire l'inserimento graduale del bambino nella totalità dei rapporti con le persone e le attività dell'asilo e rispondere alle sue esigenze di sviluppo psico-pedagogico.

I servizi generali, quali: ambulatorio medico, con saletta di isolamento, direzione e segreteria, locale riunione, cucina, lavanderia, ripostiglio e servizio per il personale, sono previsti in comune a tutto l'asilo-nido.

Qualora vi sia contiguità nell'asilo-nido con altre strutture di servizi sociali o scolastiche, alcuni servizi possono essere in comune.

Art. 8

L'impianto degli asili-nido e dei micro asili-nido può anche avvenire in locali di:

- a) stabili già esistenti;
- b) nuovi edifici residenziali;
- c) edifici attigui od annessi ad altre strutture di servizi sociali o scolastiche.

Per l'impianto degli asili-nido, in stabili già esistenti, in nuovi edifici residenziali e per quelli da costruirsi nelle zone di tipo A e B di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968 - ove sia dimostrata l'impossibilità di adeguarsi allo standard previsto - nel rispetto delle indicazioni di strumenti urbanistici, approvati ai sensi della *legge 6 agosto 1967, n. 765*⁽¹²⁾, nonché per i micro asili-nido, possono ammettersi deroghe alle prescrizioni di cui all'art. 6⁽¹³⁾.

Deve comunque essere assicurata un'area esterna di pertinenza dell'asilo-nido; l'area deve risultare, anche solo parzialmente, soleggiata e dotata di alberature ed attrezzature per la permanenza ed il gioco dei bambini⁽¹⁴⁾.

(12) *Legge 6 agosto 1967, n. 765* (G.U. 31 agosto 1967, n. 218) «Modifiche e integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150».

(13) Comma così sostituito dall'*art. 8 della L.R. 22 gennaio 1976, n. 5*.

(14) Comma così sostituito dall'*art. 8 della L.R. 22 gennaio 1976, n. 5*.

Art. 9

I progetti per la costruzione e per l'impianto degli asili-nido, di cui ai precedenti articoli, redatti conformemente ai suddetti criteri generali, sono approvati dagli uffici provinciali del Genio Civile, sentito il parere del Medico provinciale.

Art. 10

Sugli edifici costruiti, acquistati o riattati con i contributi previsti dalla presente legge, è costituito vincolo ventennale di destinazione.

L'eventuale svincolo dell'immobile può essere consentito dalla Giunta regionale su motivata richiesta del Consiglio comunale o dell'Assemblea consortile interessati.

Capo III

Norme per la gestione ed il controllo

Art. 11

I Comuni ed i Consorzi di Comuni gestiscono gli asili-nido costruiti ai sensi della presente legge, avvalendosi della partecipazione delle famiglie e delle rappresentanze delle formazioni sociali organizzate nel territorio.

A tal fine, presso ciascun asilo-nido è costituita una Commissione composta da un minimo di 9 ad un massimo di 12 membri.

Le modalità di composizione e di elezione, nonché la durata in carica della Commissione suddetta, sono fissate con apposito Regolamento comunale o consortile. Il Presidente della Commissione è eletto nel suo seno nella prima riunione; funge da segretario il responsabile della direzione dell'asilo-nido.

La Commissione deve riunirsi periodicamente secondo le norme del Regolamento suddetto su convocazione del Presidente od a richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 12

La Commissione di cui al precedente articolo ha i seguenti compiti:

1) predisporre il Regolamento interno e le eventuali modifiche, che devono essere approvati dal competente Consiglio comunale o dall'Assemblea consortile, sentita l'unità sanitaria locale del Comune ove ha sede l'asilo-nido ed, in via transitoria, fino all'istituzione di questa, l'Ufficiale Sanitario del Comune;

2) vigilare e controllare l'applicazione delle norme stabilite sul Regolamento interno e sul funzionamento dell'asilo-nido;

3) esaminare le domande di ammissione all'asilo-nido, disponendone l'accettazione in base al Regolamento interno;

4) eseguire tutti gli incarichi che il Consiglio o la Giunta comunale e l'Assemblea consortile ritengono opportuno affidarle.

Art. 13

Il Regolamento, di cui al precedente art. 12, deve prevedere:

a) norme e criteri di priorità per l'accettazione delle domande di iscrizione; tali norme devono tendere ad evitare che minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali siano elementi di esclusione;

b) orario e calendario, che devono essere fissati in rapporto alle effettive esigenze degli utenti;

c) vigilanza medica ed interventi psico-pedagogici per assicurare l'armonico sviluppo psicofisico dei bambini;

d) norme relative alle attività ludiche per i divezzi, indispensabili per stimolare lo sviluppo psico-motorio;

e) norme per gli incontri periodici dei vari operatori con i genitori dei bambini e per assicurare l'effettiva partecipazione delle famiglie;

f) norme per l'istituzione e la tenuta delle cartelle sanitarie.

Art. 14

Le tabelle dietetiche concernenti i pasti dei bambini e del personale sono fissate dall'unità sanitaria locale e, fino all'istituzione di quest'ultima, in via transitoria, dall'Ufficiale Sanitario del Comune.

Capo IV

Personale

(giurisprudenza)

Art. 15

Il personale degli asili-nido è dipendente dei Comuni o dei Consorzi di Comuni.

A ciascun asilo-nido devono essere assegnati un responsabile della direzione, puericultrici - in numero di almeno una ogni dieci bambini - e personale ausiliario, di cui almeno uno addetto alla cucina.

Il responsabile della direzione deve essere in possesso del diploma di vigilatrice, le puericultrici devono essere in possesso della licenza di puericultrice, ottenuti a norma della legislazione vigente.

Presso ogni asilo-nido deve inoltre essere prevista la consulenza di un medico, possibilmente pediatra, nonché di un pedagogo o di uno psicologo.

Art. 16

Il personale degli asili-nido deve essere assunto per pubblico concorso.

Nell'espletamento del concorso deve essere adeguatamente valutata la partecipazione del candidato a specifici corsi di preparazione ed aggiornamento tenuti da Enti statali e locali o comunque da Enti giuridicamente riconosciuti.

Il personale già in servizio dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, presso asili-nido comunali e per quello già in servizio presso Enti ai quali subentrino nella gestione Comuni o Consorzi di Comuni, è ammessa, in fase di prima applicazione della presente legge, la deroga dal limite di età, dal titolo di studio richiesto e dall'assunzione mediante pubblico concorso.

Art. 17 ⁽¹⁵⁾

In via transitoria, fino alla emanazione di una nuova normativa in materia di preparazione professionale del personale, ai concorsi per il responsabile della direzione degli asili-nido, sono ammessi oltre a coloro che sono in possesso del diploma di vigilatrice d'infanzia, di cui all'art. 15, anche coloro che sono in possesso di diploma di scuola magistrale, di maestra di scuola elementare, di educatore specializzato, di laurea in pedagogia, in lettere, in filosofia o in medicina; ai concorsi per puericultrice, di cui al citato art. 15, sono ammessi anche coloro che sono in possesso di diploma di infermiere professionale, di ostetrica diplomata, di attestato di frequenza a corsi di formazione professionale specifica istituiti o autorizzati dalle Regioni o comunque di diploma di scuola media superiore.

Ai fini della formulazione della graduatoria definitiva, a parità di punteggio, ferme restando le preferenze di cui alla *legge 19 luglio 1940, n. 1098* ⁽¹⁶⁾, costituisce titolo preferenziale la frequenza di corsi professionali istituiti o autorizzati dalle Regioni per la formazione del personale educativo degli asili-nido con il superamento del relativo esame.

La Regione promuove corsi di formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale degli operatori degli asili-nido.

(15) La formulazione dell'articolo è la risultante dell'elaborazione di successive modifiche recate dall'*art. 9 della L.R. 22 gennaio 1976, n. 5*, dall'articolo unico della *L.R. 13 aprile 1977, n. 25* e dall'*art 1 della L.R. 17 marzo 1980, n. 16*.

(16) *Legge 19 luglio 1940, n. 1098* (G.U. 14 agosto 1940, n. 190) «Disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie infermieristiche e di igiene sociale, nonché dell'arte ausiliaria di puericultrice».

Capo V

Oneri finanziari

Art. 18

All'onere di lire un miliardo per l'anno 1972, si provvede mediante la riduzione, per pari ammontare, dello stanziamento di cui al capitolo 1404 del bilancio di previsione per l'anno 1972 e la contestuale istituzione, in tale bilancio, del capitolo 523 per i contributi di gestione, funzionamento e manutenzione e del capitolo 1171 per i contributi di costruzione, impianto ed arredamento degli asili-nido.

All'onere di lire un miliardo per l'anno 1973 si provvede istituendo due analoghi capitoli di spesa nel relativo bilancio.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Le somme stanziare per la costruzione e la gestione degli asili-nido, non impegnate in ciascun anno finanziario, possono esserlo nell'anno successivo.